

Assicurazione di responsabilità civile del vettore stradale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità civile del vettore stradale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare le responsabilità conseguenti a perdite o danni sofferte dalle merci trasportate e di cui debba rispondere colui al quale tali merci sono state affidate per la spedizione od il trasporto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.
- ✓ È compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto.
- ✓ HDI è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.
Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.
- ✓ Incidente stradale: la garanzia è operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale.

La copertura assicurativa può essere integrata con le seguenti clausole aggiuntive:

- ✓ N. 1/RCV Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR;
- ✓ N.2/RCV Esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per i casi di dolo e colpa grave;
- ✓ 3/RCV Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci;
- ✓ N. 4/RCV esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per furto, sottrazione smarrimento delle merci.
- ✓ N. 5/RCV Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi;
- ✓ N. 7/RCV Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza;
- ✓ N. 8/RCV Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne;
- ✓ N. 9/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi;
- ✓ N. 10/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermini e non dotati di impianto frigorifero;
- ✓ N. 11/RCV Trasporti occasionali di merci usate e/o masserizie;
- ✓ N. 12/RCV Trasporto di animali vivi;
- ✓ N. 13/RCV Danni causati a containers e casse mobili;
- ✓ 14/RCV Sgombro, recupero e/o smaltimento.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Merci escluse

La Compagnia non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- ✗ carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- ✗ pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- ✗ autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- ✗ merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermini o frigoriferi;
- ✗ merci da trasportarsi con cisterne.

Limiti di indennizzo e massimali

- ✗ Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale assicurato.
Per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste con più veicoli, l'obbligazione della Compagnia non potrà eccedere il massimale assicurato.

Scoperto

- ✗ Nell'ipotesi di applicazione del comma IV° dell'art.1696 codice civile (calcolo del danno in caso di perdita o avaria) la Compagnia, per i casi di dolo o colpa grave e ferme le esclusioni di polizza, tiene indenne l'Assicurato sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati nella Scheda di polizza, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza.

Delimitazione della garanzia Furto del veicolo

- ✗ Per la validità della copertura "Furto" sono previsti specifici obblighi di sorveglianza ed esistenza di impianto antifurto.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- ! guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- ! cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- ! contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- ! esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- ! atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- ! atti di terrorismo;
- ! atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- ! radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- ! elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- ! armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- ! elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari;
- ! quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o

utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Non sono dovuti risarcimenti in conseguenza di:

- ! dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ! appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari;
- ! infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- ! vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- ! bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili o quando in sosta a terra in aree scoperte.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.
- ✓ L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio da pagare varia in funzione del tipo di parametro scelto per contrarre l'assicurazione. Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%).

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Quando la copertura assicurativa è concordata sul "fatturato noli (al netto di IVA)" risultante dal "Registro delle fatture emesse", il contratto prevede il meccanismo di regolazione del premio. Alla scadenza annua del contratto, il Contraente deve comunicare entro 15 giorni l'ammontare del parametro di regolazione fissato: se questo all'inizio dell'assicurazione è stato ipotizzato inferiore al reale, il Contraente è poi obbligato a pagare la differenza conteggiata da HDI con emissione di apposita appendice; se invece il Contraente ha pagato un premio maggiore, fermo il premio minimo che è sempre acquisito dalla Compagnia, HDI rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata in eccesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza è contratta con tacito rinnovo e la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile). In caso di polizza disdetta alla scadenza dell'annualità assicurativa la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro: sia il Contraente che HDI, hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. In caso di recesso a seguito di sinistro, HDI provvede entro 15 giorni dal recesso al rimborso del premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso.